



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

## **LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE**

### **Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) Le presenti Linee guida disciplinano le modalità e i criteri per l'istituzione e la tenuta di un "Albo comunale degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.
- 2) L'esigenza di costituire l'albo deriva da:
  - a. mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale;
  - b. obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023 – devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, accesso al mercato, rotazione degli incarichi, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;
- 3) Per incarichi legali ai sensi delle presenti Linee guida, si intendono:
  - a. gli incarichi da affidare ad Avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale), come definiti dall'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023, consistenti in attività relative ad assistenza, rappresentanza e difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
  - b. gli incarichi da affidare ad Avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata/continuativa, secondo i principi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

**Art. 2 – RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

- 1) La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune, compatibilmente con le disposizioni dello Statuto.
- 2) La Giunta comunale determina gli indirizzi sulla costituzione o meno in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali, con apposita deliberazione.
- 3) Il Sindaco, ottenuta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alle liti al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nelle presenti Linee guida.

**Art. 3 – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI**

- 1) Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito "Albo comunale degli Avvocati" aperto ai professionisti, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui prima costituzione è promossa e curata dal Segretario comunale, mentre la successiva tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa, secondo le modalità normate nelle presenti Linee guida.

L'Albo è unico ed è suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- I. Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
  - II. Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE
  - III. Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO
  - IV. Sezione D – CONTENZIOSO PENALE
  - V. Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI
- 2) All'interno di ciascuna sezione è istituita un'apposita sottosezione dedicata agli Avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
  - 3) L'iscrizione negli elenchi costituenti l'Albo comunale degli Avvocati avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, da presentare tramite PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it), nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
  - 4) I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo, in ciascuna delle sezioni richieste, in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione negli elenchi non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferimento di incarichi a qualsivoglia titolo ai professionisti iscritti.



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

- 5) In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati sarà preceduta dalla pubblicazione per 30 giorni, a cura del Segretario comunale, di apposito avviso pubblico all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
- 6) L'Albo così formato avrà validità illimitata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dei rispettivi elenchi; il professionista resterà iscritto fino a quando non chieda di essere cancellato o venga cancellato d'ufficio nei casi di cui al successivo art. 6 delle presenti Linee guida.
- 7) Successivamente alla fase istitutiva, l'Albo sarà soggetto a revisione annuale a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. La modulistica di iscrizione è resa disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avvisi pubblici.
- 8) Il comune di Villafranca Piemonte comunicherà l'inserimento nell'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti mediante pubblicazione dell'Albo comunale degli Avvocati sul sito web istituzionale dell'Ente.
- 9) L'Albo comunale degli Avvocati è gestito dall'Area Amministrativa del Comune di Villafranca Piemonte, secondo le disposizioni organizzative del suo Responsabile.

**Art. 4 – REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI**

- 1) Nell'albo comunale degli Avvocati sono inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
  - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - b. godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - c. insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
  - d. assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - e. assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - f. iscrizione da almeno due anni all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le giurisdizioni



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

- superiori;
- g. eventuale comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti locali o altre Pubbliche Amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
  - h. polizza assicurativa obbligatoria per la copertura della propria responsabilità professionale;
  - i. regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- 2) Non possono essere iscritti all'Albo e, qualora iscritti, verranno cancellati gli Avvocati che, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, siano in "conflitto di interessi" con il Comune di Villafranca Piemonte, avendo in corso giudizi contro il Comune ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.
- 3) I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dagli elenchi costituenti l'Albo comunale degli Avvocati.

**Art. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI**

- 1) L'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo tre) a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà, altresì, precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
- 2) L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
    - requisiti elencati all'art. 4 delle presenti Linee guida;
    - l'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive eventuali variazioni;
    - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
    - numero codice fiscale e numero partita Iva;
  - b. curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo comunale degli Avvocati a cui chiede l'iscrizione;

- c. dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dal Codice deontologico forense, in particolare dall'art. 68 rubricato "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita";
  - d. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Linee guida e delle previsioni del vigente Codice di comportamento approvato dal comune di Villafranca Piemonte per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
  - e. l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
  - f. l'impegno a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, su domanda dell'Ente;
  - g. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale,
  - h. copia documento di identità in corso di validità.
- 3) L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati.
- 4) Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati dell'intero studio associato. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, dovrà essere indicato l'Avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
- 5) I professionisti inseriti all'Albo comunale degli Avvocati dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo stesso sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

**Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI**

- 1) La cancellazione dall’Albo comunale degli Avvocati è disposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa nei confronti di quei professionisti che:
  - a. ne abbiano fatto espressa richiesta;
  - b. abbiano perso i requisiti per essere inseriti negli elenchi costituenti l’Albo comunale degli Avvocati o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.
- 2) In tali ipotesi, l'intenzione di procedere alla cancellazione verrà preventivamente comunicata all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. L’interessato potrà far pervenire al Comune le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui ritenga di non dover accogliere le osservazioni pervenute, il Comune provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato, senza che questi possa rivendicare pretese di sorta nei confronti dell'Ente.

**Art. 7 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

- 1) La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale. La proposta del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, deve essere accompagnata da apposita relazione Istruttoria, da esplicitare eventualmente anche nel corpo della deliberazione, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell’Ente e le valutazioni sull’opportunità di agire o resistere in giudizio.
- 2) Il Responsabile del settore a cui afferisce la controversia attiva la procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di Avvocati iscritti nella sezione attinente dell’Albo; visti i curriculum vitae degli iscritti all’Albo e tenuto, altresì, conto del necessario rispetto del principio di rotazione degli inviti – prevedendosi qui, a tal fine, che non possono essere oggetto di nuovi e diversi incarichi professionisti che abbiano ricevuto mandati nel semestre precedente – procede ad invitare a presentare un preventivo almeno 3 legali iscritti all’Albo.
- 3) Agli Avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una “parcella preventiva” con riferimento alle Tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.M. n. 37/2018 (con motivazioni connesse alla complessità



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

dell'incarico se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

- 4) I criteri adottati per la procedura comparativa dovranno essere dettagliatamente e motivatamente predeterminati con l'atto indittivo della procedura di comparazione. Tenuto conto della complessità e del valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza:
  - a. chiarezza e idoneità del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri Enti locali;
  - b. foro di competenza della causa da affidare;
  - c. casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto.
- 5) In casi particolari è consentita l'attivazione di procedura comparativa fra tutti i professionisti iscritti alla competente sezione dell'Albo comunale degli Avvocati.
- 6) La Giunta comunale, con deliberazione, provvede successivamente all'affidamento dell'incarico legale al professionista designato a seguito della procedura comparativa.
- 7) In relazione all'affidamento di incarichi di importo inferiore a €. 5.000,00 sarà possibile l'affidamento di incarico diretto con l'utilizzo del criterio della rotazione.
- 8) È possibile, altresì, ricorrere all'affidamento diretto, senza il preventivo espletamento della procedura comparativa, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento quali, a titolo esemplificativo:
  - a. nei casi di prosecuzione, consequenzialità (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) e complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento precedentemente conferito e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti;
  - b. in caso di assoluta particolarità della controversia o per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;
  - c. nei casi già indicati al precedente comma 4;
  - d. nei casi di particolare e motivata urgenza, non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa;
  - e. in caso di procedura andata deserta;



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

- f. in caso di assenza di professionisti iscritti nella sezione richiesta.
- 9) In ogni caso, l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.
  - 10) Agli Avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati, come elencate al precedente art. 4 oltre che l'assenza di "*conflitto di interesse*".
  - 11) Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.
  - 12) In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
  - 13) Si potrà, altresì, prescindere dall'utilizzo dell'Albo comunale degli Avvocati e dalla procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

**Art. 8 – CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO DELL'ENTE**

- 1) Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, sottoscritto tra l'Avvocato e il Responsabile dell'Area Amministrativa e redatto nel rispetto del contenuto delle presenti Linee guida.
- 2) Il disciplinare di incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:
  - a. l'indicazione del valore della causa (se di valore indeterminato, il legale dovrà indicare le dovute motivazioni);
  - b. il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle Tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al D.M. n. 55/2014, con gli importi dettagliati per singola fase della controversia;
  - c. obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
  - d. obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

stesso oggetto;

- e. obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico;
- f. obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g. obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h. obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i. dati relativi alla polizza assicurativa;
- j. le modalità di liquidazione del compenso professionale.

**Art. 9 – CORRISPETTIVO, ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI**

- 1) Il corrispettivo (onorari) al professionista incaricato sarà determinato assumendo quale valore i parametri minimi di cui alle Tabelle forensi allegate al D.M. n. 55 /2014. Per quanto concerne l'attività giudiziale, i compensi sono liquidati per fasi, come previsto dall'art. 4, comma 5 e dall'art. 12, comma 3 del D.M. n. 55/2014.
- 2) In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 3) Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali e l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. Nelle more del recupero del credito, l'Ente provvederà esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico, nei limiti dell'impegno di spesa a suo tempo assunto. Qualora, invece, l'importo liquidato in sentenza sia inferiore rispetto a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente.
- 4) L'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati fino all'emanazione del precetto. Sono a carico



**COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE**

Città Metropolitana di Torino

dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari), solo se debitamente documentate.

- 5) Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
- 6) Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà all'impegno di spesa successivamente alla deliberazione della Giunta comunale di individuazione del legale e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
- 7) Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Sarà anticipato, altresì, un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo relativo ai compensi professionali. Tutti gli importi anticipati, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione.
- 8) Non viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui l'attività di patrocinio debba svolgersi dinnanzi alla Magistrature Superiori. In tal caso, saranno rimborsate solo le spese vive relative allo spostamento, debitamente documentate.

**ART. 10 – RAPPORTI TRA UFFICI E SERVIZI E LEGALI DIFENSORI DELL'ENTE**

- 1) Tutti gli uffici ed i servizi comunali devono evadere nei tempi di volta in volta indicati dall'ufficio segreteria, in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta inviata dagli avvocati difensori dell'Ente e dal medesimo ufficio per l'istruttoria delle pratiche.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 C.P.P., gli uffici ed i servizi comunali sono, altresì, tenuti a fornire all'Area Amministrativa tutte le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente alle stesse.

**ART. 11 – REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI**

- 1) Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile dell'Area Amministrativa.
- 2) Nel Registro devono essere indicati i seguenti dati:
  - a) generalità del professionista;



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

- b) oggetto sintetico dell'incarico;
- c) estremi dell'atto d'incarico;
- d) importo/i del compenso preventivato e liquidazioni effettuate.

**Art. 12 – PUBBLICITÀ**

- 1) L'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione.
- 2) Per l'istituzione dell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3) Inoltre, in apposito spazio facilmente accessibile, ogni incarico legale deve assolvere all'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

**Art. 13 – DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- 1) Ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, e del D. Lgs n. 101/2018, entrato in vigore il 19.09.2018, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successivo incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
- 2) Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Villafranca Piemonte.
- 3) Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.
- 4) In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (C.V., determine di impegno, dichiarazioni rese dal professionista) sul sito istituzionale.
- 5) La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso pubblico vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

**ART. 13 – NORME DI RINVIO**

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino

**ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 1) Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa idonea indagine di mercato.
- 2) Le richieste di iscrizione pervenute al Protocollo generale dell'Ente prima dell'approvazione delle presenti Linee guida non saranno prese in considerazione e dovranno, pertanto, essere aggiornate nel rispetto di quanto previsto negli articoli che precedono.

**ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA**

- 1) Le norme contenute nelle presenti Linee guida si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione con esse in contrasto.
- 2) Le presenti Linee guida entrano in vigore nelle modalità previste dallo Statuto comunale.
- 3) Le presenti Linee guida si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, comunitaria e alle Linee guida dell'ANAC.